

CODICE DI CONDOTTA

SOMMARIO

Art. 1 – Principi informatori e Destinatari del Codice	2
Art. 2 – Valori, principi e comportamenti previsti dal Codice	2
Art. 3 - Onestà e rispetto del Codice	2
Art. 4 - Legittimità morale e conflitti di interesse	2
Art. 5 - Valore delle risorse umane	2
Art. 6 - Tutela dei Soci	3
Art. 7 - Imparzialità	3
Art. 8 - Riservatezza e trattamento dati e informazioni	3
Art. 9 - Tutela ambientale	3
Art. 10 - Conflitti di interesse legati all'industria del tabacco	3
Art. 11 – Comunicazione interna e esterna	4
Art. 12 - Organizzazione di eventi e rapporti con operatori sanitari	4
Art. 13 – Impegno etico degli Organi Societari	4
Art. 14 – Rinvio	5
Art. 15 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – PRINCIPI INFORMATORI E DESTINATARI DEL CODICE

SIMRI è società scientifica autonoma, indipendente e senza fini di lucro, che intende perseguire i propri obiettivi scientifici, culturali e di utilità sociale, come statutariamente previsti, in modo socialmente responsabile ed etico, adottando pratiche di equità e correttezza nei rapporti interni ed esterni da essa intrattenuti sia con i propri associati (di seguito "**Soci**"), sia con i terzi.

Tutti i rapporti dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi associativi e personali. Per raggiungere questo obiettivo, SIMRI richiede che tutti i suoi Soci, ivi espressamente inclusi coloro che rivestano cariche e ruoli sociali, rispettino in quanto tali i più elevati standard di condotta, come stabilito nel presente Codice di Condotta (di seguito "Codice").

Tali valori, principi etici e regole comportamentali devono essere rispettati da tutti i Soci, che, iscrivendosi a SIMRI, si impegnano ad aderire al suo Statuto, ai suoi regolamenti ed al presente Codice, garantendo altresì la non sussistenza, né all'atto dell'iscrizione né per tutta la durata dell'adesione all'associazione, di conflitti di interesse o impedimenti, espressamente inclusi quelli riportati all'Articolo 10 di questo Codice. La costituzione del vincolo associativo comporta altresì l'accettazione di eventuali provvedimenti adottati nei propri confronti da SIMRI in forza del presente Codice.

I principi espressi nel presente Codice sono descritti senza una gerarchia di valore, ma con la consapevolezza che la loro violazione è sempre contro la volontà di SIMRI, anche quando chi la pone in essere presuma di farlo nell'interesse o a vantaggio di SIMRI.

Il presente Codice sarà soggetto a revisioni ed aggiornamenti in ragione di nuove necessità. Le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice, opereranno di diritto, senza alcuna necessità di specifica ed espressa accettazione da parte dei Destinatari.

Il Codice si applica anche a tutti gli altri soggetti o società che agiscano in nome, per conto e nell'interesse di SIMRI, la quale si adopererà per far sì che il Codice rappresenti standard di eccellenza cui dovranno uniformarsi e attenersi i soggetti con cui SIMRI mantiene rapporti su base continuativa e duratura, quali consulenti e fornitori (di seguito, complessivamente, "Destinatari").

Pertanto, l'intrattenere con SIMRI rapporti su base continuativa comporta la conseguente accettazione delle regole del presente Codice, che verrà confermata da una dichiarazione scritta di accettazione.

Art. 2 – VALORI, PRINCIPI E COMPORTAMENTI PREVISTI DAL CODICE

Il Codice è consultabile sul sito Internet di SIMRI (<u>www.simri.it</u>), da cui è liberamente scaricabile.

I Soci, con particolare riguardo a coloro che rivestano *pro tempore* incarichi associativi, sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere, con rigore, dignità e decoro, i compiti inerenti al proprio ruolo e ad osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività di SIMRI, con speciale riguardo alle disposizioni statutarie, regolamentari, deontologiche proprie delle rispettive professioni e di questo Codice.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del controllo dell'applicazione del Codice in tutti gli ambiti dell'attività SIMRI e opera per promuovere, garantire la prevenzione e, ove occorra, sanzionare comportamenti contrastanti con i valori espressi dal Codice, oltre a rispondere ad eventuali interrogativi posti dai Soci.

I valori, principi e comportamenti del Codice sono i seguenti:

Rispetto delle norme di legge;

- Assenza di conflitti di interesse;
- Rispetto dei principi responsabilità, onestà, integrità e rispetto reciproco;
- Valorizzazione delle risorse umane;
- Tutela della integrità della persona;
- Imparzialità;
- Tutela dell'ambiente;
- Riservatezza.

Art. 3 – ONESTÀ E RISPETTO DEL CODICE

L'immagine di SIMRI, nonché la sua reputazione in ambito scientifico e sociale, sono condizioni necessarie per la sua esistenza presente e futura. Pertanto, tutti i Soci hanno il dovere di cooperare a mantenere alti il buon nome e il prestigio di SIMRI ed essere coscienti del fatto di rappresentare SIMRI e che le loro azioni influenzano la reputazione di SIMRI e la sua cultura interna. Pertanto, i Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente il Codice e ad operare per l'applicazione delle sue disposizioni.

In nessun caso, il conseguimento dell'interesse della SIMRI, e tantomeno il conseguimento di interessi personali o diversi dall'interesse di SIMRI, potrà giustificare una condotta non in linea con il Codice, le norme di legge e le regole deontologiche proprie delle rispettive professioni.

Art. 4 - LEGITTIMITÀ MORALE E CONFLITTI DI INTERESSE

Tutte le decisioni assunte per conto di SIMRI devono essere assunte nel migliore interesse per SIMRI.

SIMRI, pur riconoscendo e rispettando il diritto di ciascuno dei propri Soci a partecipare ad attività economiche, in ogni caso, richiede ai medesimi Soci, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte negli organi societari, di:

- rendere esplicite quelle situazioni in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o di qualsiasi attività che possa generare un conflitto di interessi;
- evitare qualsiasi investimento, interesse o coinvolgimento che interferisca, o possa interferire, con la capacità di valutare in modo imparziale o di prendere decisioni per conto di SIMRI;
- non utilizzare informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni in SIMRI, per acquisire vantaggi o profitti, in modo diretto o indiretto.

Pertanto, tutti i Soci sono tenuti ad evitare conflitti di interesse (o anche la sola parvenza di un conflitto di interesse) tra le attività che svolgono in SIMRI e le proprie attività economiche, personali e familiari, che potrebbero influenzare (o sembrare influenzare) l'indipendenza di chi decide, qualora valuti quale sia il miglior interesse di SIMRI e il modo più opportuno di perseguire tale interesse. Trasparenza, fiducia e integrità sono valori che devono essere in ogni caso rispettati; qualsiasi situazione che costituisca o possa costituire conflitto di interesse deve essere immediatamente riferita al Collegio dei Probiviri.

Per conflitto di interessi deve, in particolare, intendersi ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, siano coinvolti interessi personali o di altre persone collegate (familiari, amici, conoscenti) o di organizzazioni a cui si possa essere a vario titolo collegati, che possano far venir meno il dovere di imparzialità.

ART. 5 -VALORE DELLE RISORSE UMANE

I Soci rappresentano il patrimonio fondamentale ed insostituibile per l'attività dell'organizzazione e contribuiscono all'effettivo successo della SIMRI, che pertanto promuove la valorizzazione delle competenze e riconosce il merito, quale criterio essenziale di accrescimento personale e professionale.

L'onestà, la reputazione, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di SIMRI, come previsti e declinati nello Statuto, e rappresentano le caratteristiche richieste da SIMRI ai propri Soci.

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di SIMRI ed assicurare che tali obiettivi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui SIMRI si ispira, è essenziale che venga rispettato il criterio dell'assenza di qualsivoglia causa di incompatibilità nel conferimento degli incarichi sulla base della normativa vigente ed applicabile e del presente Codice.

A tal fine, è interesse primario di SIMRI favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun Socio e la sua crescita professionale, con particolare riguardo ai Soci junior, attraverso:

- il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizioni di disagio, anche sul piano della libera espressione;
- la prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo, in base a razza, credo religioso, appartenenza politica o sindacale, lingua, sesso, orientamento sessuale e handicap;
- un uso corretto e riservato dei dati personali.

ART. 6 - TUTELA DEI SOCI

SIMRI attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale dei propri Soci. In particolare, non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro le convinzioni o le preferenze morali e personali di ogni individuo, e tantomeno contro disposti del Codice o di legge.

ART. 7 - IMPARZIALITÀ

SIMRI promuove una politica di non discriminazione in ogni attività e settore di sua pertinenza e vigila sull'attuazione della stessa, ponendo in essere ogni misura a tal fine necessaria.

Tutti i Soci hanno il diritto di essere trattati con rispetto e uguale considerazione, a non essere discriminati, né direttamente né indirettamente, in ragione di fattori quali età, genere, orientamento sessuale, stato di salute, opinioni politiche, credenze religiose, convinzioni personali, origini etniche o sociali e ripudia ogni forma di emarginazione professionale e sociale.

Costituiscono gravi violazioni dei doveri etici, in quanto lesive dei fondamenti della vita associativa e della dignità personale, tutte le forme di favoritismo, nepotismo o qualsiasi altro abuso, ed in particolare ogni comportamento indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, vantaggi di qualsiasi genere, leciti o illeciti, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

ART. 8 - RISERVATEZZA E APPROPRIATO TRATTAMENTO DI DATI E INFORMAZIONI

SIMRI garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è a qualsiasi titolo in possesso e si astiene

dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione ovvero di conformità alle norme giuridiche in vigore.

In aggiunta a ciò, i Soci sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi personali ed estranei all'attività svolta per SIMRI.

Con riguardo poi alla sua attività primaria - che è e resta di natura scientifica -, SIMRI aderisce e fa proprio Il Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca, con particolare riguardo all'evitare e sanzionare condotte che possano essere ricondotte all'improprio utilizzo da parte dei Soci dei lavori e delle idee altrui e, in particolare, di altri Soci, senza menzionare espressamente la fonte originaria e violando così norme di legge e principi deontologici e valoriali. Ciò vale in particolare per il plagio d'idea, inteso come atto di appropriarsi del pensiero originale (dove per pensiero si intendono: teorie, risultati di ricerca, dati, interpretazioni, ecc.) di un altro Socio e di presentarlo come proprio. SIMRI condanna e rifugge altresì ogni forma di autoplagio consistente nella duplicazione, non dichiarata, di proprie opere o di parti delle stesse, al fine di aumentare surrettiziamente le proprie pubblicazioni. Nel caso in cui una pubblicazione costituisca una revisione parziale di una pubblicazione precedente, ciò dovrà essere espressamente indicato.

SIMRI, pertanto, incoraggia fortemente i propri Soci al puntuale rispetto dei principi di responsabilità, onestà, integrità e rispetto reciproco, anche e soprattutto sul piano scientifico, individuando il plagio come uno dei comportamenti che violano l'integrità, e prevede che, in tutte le pubblicazioni presentate o pubblicate da SIMRI o in occasione di eventi SIMRI, si dichiari l'originalità del lavoro e si garantisca che il diritto di autore non è stato violato. Analogamente, SIMRI sanzionerà i Soci che utilizzino impropriamente e in altre sedi, per scopi diversi da quelli associativi, lavori scientifici sviluppati in ambito SIMRI, senza dare appropriata e circostanziata menzione sia di SIMRI sia degli autori o co-autori di quanto da essi presentato o pubblicato.

SIMRI, per altro verso, condanna, nell'ambito di studi scientifici da essa condotti o patrocinati, la falsificazione nella citazione delle fonti, la fabbricazione di risultati del tutto o parzialmente inesistenti, nonché la falsificazione e manipolazione dei risultati ottenuti. L'interpretazione dei risultati non dovrà mai risultare faziosa o distorta.

Nelle produzioni scientifiche SIMRI, dovrà essere riconosciuto e valorizzato l'apporto di ogni componente del gruppo di lavoro o ricerca e dovranno essere indicate, come coautori, tutte le persone che hanno fornito un contributo scientifico significativo, nel rispetto dei principi della valorizzazione del merito e della non discriminazione. Non devono essere indicate come coautori persone che non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo: ciò, a maggior ragione, qualora tale condotta sia tesa a ottenere o procurare vantaggi personali, anche consistenti in una reciprocità del comportamento scorretto, onde aumentare fraudolentemente il numero delle proprie o altrui pubblicazioni.

ART. 9 - TUTELA AMBIENTALE

SIMRI programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra proprie iniziative ed esigenze ambientali, assicurando la massima sostenibilità in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

SIMRI si impegna, dunque, a prevenire i rischi per l'ambiente nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 – CONFLITTI DI INTERESSE LEGATI ALL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non possono ricoprire cariche all'interno di SIMRI coloro che sono o sono stati dipendenti a tempo pieno o parziale, consulenti o consiglieri retribuiti o con legami diretti o indiretti, reali o percepiti, con l'industria del tabacco, in qualsiasi momento dopo l'1.1.2000. Ciò include l'aver ricevuto una

sovvenzione in qualsiasi momento dopo l'1.1.2000 dall'industria del tabacco (o da istituzioni finanziate dall'industria del tabacco) per qualsiasi progetto o programma.

Per sovvenzione, si intende qualsiasi sostegno in denaro o in natura, che comprende (ad esempio) attrezzature, strutture, materiali di consumo, viaggi e personale. Laddove questa previsione sia disattesa, SIMRI si riserva il diritto di adottare misure adeguate a preservare i propri interessi.

ART. 11 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

SIMRI s'impegna, infine, affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza, e la chiarezza e trasparenza nella comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i Soci e con i terzi con i quali SIMRI abbia a rapportarsi. È in tutti i casi fatto assoluto divieto al Socio esprimere punti di vista stretta mente personali a nome di SIMRI. In particolare, nessun Socio, salvo un'espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, può utilizzare in modo improprio il logo e il nome SIMRI. Qualsiasi richiesta di notizie pervenuta dai mezzi di informazione e a qualsiasi titolo ricevuta da soggetti collaboratori deve essere comunicata al Consiglio Direttivo, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie, se non riservate.

I rapporti ufficiali di SIMRI con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi sociali preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. La comunicazione verso l'esterno deve altresì seguire i principi guida della verità e prudenza nel favorire la conoscenza dei programmi e progetti SIMRI. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice e con l'obiettivo di tutelare l'immagine di SIMRI.

SIMRI, di fronte alla divulgazione di notizie incomplete o non veritiere che ne potrebbero ledere l'immagine o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che la riguardano, assumerà tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela.

Il sito internet di SIMRI e le conseguenti attività sul web e sui social devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza. Particolare cura deve essere prestata all'eventuale inserzione di messaggi relativi a prodotti e servizi offerti da terzi.

Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, non esclusivamente di carattere medico-scientifico, associando al proprio nome quello di SIMRI, dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, per far vagliare il contenuto dei messaggi diffusi in rete dal Collegio dei Probiviri.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RAPPORTI CON OPERATORI SANITARI

Tutte le manifestazioni, gli eventi formativi, i congressi e i convegni, nazionali e regionali, aventi carattere scientifico o medico-professionale, promossi e patrocinati da SIMRI, devono avere stretta natura tecnico-scientifica; SIMRI farà sì che i soggetti propri partner e fornitori di servizi chiamati a organizzarli e gestirli operino secondo criteridi eticità, scientificità ed economicità, previa definizione con SIMRI di una programmazione tecnico-scientifica qualificata, nel pieno rispetto delle leggi e normative di settore di volta in volta applicabili.

Con particolare riferimento ai rapporti ed alle interazioni (ad esempio in materia di ospitalità) con le case farmaceutiche che sponsorizzino a vario titolo detti eventi, da un lato, e con i medici ed operatori sanitari che partecipino i agli eventi scientifici di cui SIMRI è chiamata a curare il profilo tecnico-scientifico o siano relatori agli stessi, dall'altro lato, SIMRI si adopererà per farsi garantire in sede contrattuale, dai soggetti propri fornitori di servizi chiamati a organizzare e gestire detti rapporti, il puntuale rispetto di leggi, regolamenti e standard di comportamento applicabili, nonché l'adesione da parte loro, per quanto di competenza, ai principi del presente Codice.

Il Codice si applica anche all' attività che l'organizzazione svolge nell'ambito della informazione e 25.02.2024

Art. 13 - IMPEGNO ETICO DEGLI ORGANI SOCIETARI

Una corretta ed efficace applicazione del presente Codice è possibile solo attraverso l'impegno e il concorso dell'intera struttura della SIMRI. In ragione di ciò, ogni Socio, come pure ogni organo sociale direttivo e/o di controllo della SIMRI, deve rendere tutti i singoli comportamenti coerenti con i principi del Codice e collaborare con chi è chiamato alla verifica della sua concreta attuazione e controllo. Potranno essere organizzate attività di comunicazione per favorire la conoscenza del presente Codice da parte di tutti i Destinatari

Per quanto riguarda le violazioni del Codice, l'organo di riferimento è il Collegio dei Probiviri, secondo il dettato dell'Art.12 dello Statuto.

A detto organo, di cui si trovano riferimento sul sito web SIMRI, i soggetti interessati potranno segnalare per iscritto, anche in forma anonima, purché in maniera circostanziata ed idonea a consentire la ricostruzione dei fatti e la loro verifica, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice e dallo Statuto e regolamenti interni di SIMRI, si fa rinvio e riferimento a quanto previsto dalle normative di legge vigenti, nonché ai codici deontologici applicabili alle professioni medica e sanitarie/professionali interessate. Infatti, nel definire i doveri dei Soci, il presente Codice non vuole sostituirsi alle leggi e normative nazionali e non, ma piuttosto integrarli.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione e successiva pubblicazione dello stesso sul sito web SIMRI.